



Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 22 febbraio 2011

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo IV delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., nonché dell'art. 8, comma 1, del C.G.S.:

- Il Sig. **RISPOLI Francesco**, legale rappresentante pro-tempore della Società Salernitana Calcio 1919 S.p.a.;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, entro il termine del 15.11.2010, stabilito dalle disposizioni federali, nonché per la attestazione non veridica depositata in data 15.11.2010 presso la Co.Vi.So.C. attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 dovute ai propri tesserati;

per la violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S. :

- Il Sig. **ROMANIELLO Emilio**, Presidente del Collegio Sindacale della Società Salernitana Calcio 1919 S.p.A.

per la attestazione non veridica depositata in data 15.11.2010 presso la Co.Vi.So.C. attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, ai tesserati della Società Salernitana Calcio 1919 S.p.a. entro il termine stabilito dalla normativa federale .

per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:

- la Società **SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante e al Presidente del Collegio Sindacale

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo V) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. **LUZZANA Giacomo**, legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 S.r.l.,
- il Sig. **ZANGA Alberto**, legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 S.r.l.,

per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di settembre 2010 entro il termine del 15/11/2010 stabilito dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S.

- il Sig. **MANINETTI Tarcisio**, Presidente del collegio sindacale della Società Tritium Calcio 1908 S.r.l.,
- il Sig. **LUZZANA Giacomo**, legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 S.r.l.,

per la dichiarazione non veridica depositata in data 15.11.2010 presso la Co.Vi.So.C., attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti per le mensilità di settembre 2010, ai tesserati della Società Tritium Calcio 1908 S.r.l. entro il termine stabilito dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:

- la Società **TRITIUM CALCIO 1908 S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti ed al Presidente del collegio sindacale.

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo V) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. **BARILLI Alessandro**, legale rappresentante della A.C. Reggiana 1919 S.p.A.,
- il Sig. **FILIPPI Carlo**, legale rappresentante della A.C. Reggiana 1919 S.p.A.,

per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di settembre 2010 entro il termine del 15/11/2010 stabilito dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S.

- il Sig. **BARILLI Alessandro**, legale rappresentante della A.C. Reggiana 1919 S.p.A.,
- il Sig. **DE NUCCIO Mario**, Presidente del Collegio Sindacale della A.C. Reggiana 1919 S.p.A.,

per la dichiarazione non veridica depositata in data 15.11.2010 presso la Co.Vi.So.C., attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti per le mensilità di settembre 2010, ai tesserati della Società A.C. Reggiana 1919 S.p.A. entro il termine stabilito dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:

- la Società **A.C. REGGIANA 1919 S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti ed al Presidente del collegio sindacale.

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo V) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. **CAVAGNA Renzo Fausto**, legale rappresentante della A.C. Lumezzane SpA,

per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di settembre 2010 entro il termine del 15/11/2010 stabilito dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S.

- la Sig.ra **SAOTTINI Ornella**, Presidente del collegio sindacale della A.C. Lumezzane S.p.A.,
- il Sig. **CAVAGNA Renzo Fausto**, legale rappresentante della A.C. Lumezzane S.p.A.,

per la dichiarazione non veridica depositata in data 12.11.2010 presso la Co.Vi.So.C., attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti per le mensilità di settembre 2010, ai tesserati della Società A.C. Lumezzane S.p.A. entro il termine stabilito dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:

- la Società **A.C. LUMEZZANE S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante ed al Presidente del collegio sindacale.

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo V) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig **SECONDO Massimo**, legale rappresentante pro-tempore della Società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.,
- il Sig **RIZZI Fabrizio**, legale rappresentante pro-tempore della Società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.,

per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di settembre 2010 entro il termine del 15/11/2010 stabilito dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S.

- il Sig **SECONDO Massimo**, legale rappresentante pro-tempore della Società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.,
- il Sig. **AMATO Leo**, Presidente del collegio sindacale della Società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.,

per la dichiarazione non veridica depositata in data 15.11.2010 presso la Co.Vi.So.C., attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti per le mensilità di settembre 2010, ai tesserati della Società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. entro il termine stabilito dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:

- la Società **F.C. PRO VERCELLI 1892 S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti ed al Presidente del collegio sindacale.

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo V) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. **BUZZI Angelo**, legale rappresentante della Società Crociati Noceto S.r.l.,

per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di settembre 2010 entro il termine del 15/11/2010 stabilito dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S.

- il Sig. **ROSINA Gianluca**, Presidente del collegio sindacale della Società Crociati Noceto S.r.l.,
- il Sig. **BUZZI Angelo**, legale rappresentante della Società Crociati Noceto S.r.l.,

per la dichiarazione non veridica depositata in data 15.11.2010 presso la Co.Vi.So.C., attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti per le mensilità di settembre 2010, ai tesserati della Società Crociati Noceto Srl entro il termine stabilito dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:

- la Società **CROCIATI NOCETO S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante ed al Presidente del collegio sindacale.